



ISTITUTO CULTURALE LADINO
ISTITUT CULTURAL LADIN
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE
DELLA DIRETTRICE
n. **11** di data **21 gennaio 2021**

OGGETTO:

Accordo con la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.a. - sede di Bolzano per la cessione, a titolo non esclusivo, dei diritti di utilizzazione non commerciale alla videoregistrazione quotidiana del telegiornale in lingua ladina TRAIL per l'anno 2021

Codice CIG **ZAB304FF09**- (Impegno di spesa di Euro 126,88 – Capitolo 51255)

DETERMINAZION
DE LA DIRETORA
n. 11 dai 21 de jené 2021

SE TRATA:

Cordanza co la R.A.I. – Radiotelevisione Italiana S.p.a. – senta de Busan per la zescion, a titol no esclujif, di deric de दौरa no comerzièla de la videoregistrazion del telegiornal per ladin TRAIL per l'an 2021

Codesc CIG ZAB304FF09 – (Empegn de cost de Euro 126,88 – Capitol 51255)

LA DIRETTRICE

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale del 23 febbraio 2017, n. 290;
- visto il Piano delle Attività triennale 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2020;
- considerato che, dal 2001, anno in cui è stato inaugurato il Museo Ladino di Fassa, si intende offrire a tutti i visitatori la possibilità di vedere all'interno del sistema multimediale del Museo il telegiornale in lingua ladina TRAIL, quale esempio di uso del ladino nei moderni mezzi di comunicazione di massa;
- verificato il notevole interesse degli utenti del Museo per tale iniziativa e ritenuto opportuno proseguire nel garantire tale servizio che persegue senza dubbio una delle finalità che lo statuto dell'Istituto Culturale Ladino prevede, vale a dire la diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina, attraverso tutti i possibili mezzi di comunicazioni ed informazione;
- richiesta pertanto con nota prot. n. 48/2021 di data 14 gennaio 2021 alla Direzione Rai di Bolzano l'autorizzazione alla videoregistrazione quotidiana per l'anno 2021 del telegiornale in lingua ladina TRAIL;
- vista la lettera prot. n. 29 di data 19 gennaio 2021 della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. Direzione Sede Regionale di Bolzano, in allegato alla quale ci viene spedito l'accordo per l'anno 2021;
- vista la documentazione presentata dalla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. Direzione Sede Regionale di Bolzano ed acquisita agli atti al n. prot. 81/2021;

LA DIRETORA

- *vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 1975, n. 29, che à metù su l'Istitut Cultural Ladin e l'enjontà Statut de l'Istitut Cultural Ladin, da ultima mudà con deliberazion de la Jonta provinzièla dai 23 de firé 2017, n. 290;*
- *vedù l Pian de la Ativitèdes per i trei egn 2021-2023 aproà con deliberazion del Consei de Aministrazion n. 40 dai 28 de dezember 2020;*
- *conscidrà che, dal 2001 inant, an che l'é stat inaudà l Museo Ladin de Fascia, se enten ge sporjer a duc i vijitadores l met de veder tel sistem multimediel del Museo l telegiornal per ladin TRAIL, desche ejempie de दौरа del lengaz coi mesi de comunicazion daldidanché;*
- *verificà l gran enteress di uten del Museo per chesta scomenzadiva e ritegnù de ùtol jir inant a arsegurèr chest servije per na finalità perveduda dal statut de l'Istitut Cultural Ladin, schecondir chela de slarièr fora la cognoscenza de la usanzas de la jent ladina con duc i mesi de comunicazion e de informazion a la leta;*
- *domanà donca con nota prot. n. 48/2021 dai 14 de jené 2021 a la Direzion Rai de Busan l'autorisazion a la videoregistrazion per l'an 2021 del telegiornal per ladin TRAIL;*
- *vedù la letra prot. n. 29 dai 19 de jené 2021 de la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. Direzione Sede Regionale di Bolzano, con enjontà la cordanza per l'an 2021;*
- *vedù la documentazion prejentèda da la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. Direzione Sede Regionale di Bolzano touta al prot. n. 81/2021;*

- analizzata attentamente la bozza di accordo avente ad oggetto la concessione, a titolo non esclusivo, dei diritti di utilizzazione non commerciale, per i soli di consultazione all'interno del Sistema Multimediale che si trova presso il Museo Ladino per l'anno 2021 a fronte di un corrispettivo forfettariamente determinato in Euro 104,00 (I.V.A. esclusa);
- ritenuto congruo il corrispettivo praticato, che risulta invariato già da diversi anni;
- ritenuto di sottoscrivere l'accordo, ai sensi dell'art. 21, comma 2), lett. b) ter della legge provinciale 23/1990;
- ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d'uso commerciale così come previsto dall'art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione dell'AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
- vista la L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l'estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad oggetto "Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d'appalto";
- *vardà fora la boza de cordanza che à per argoment la conzescion, a titol no esclujif, di deric de दौरa no comerzièla, demò per la consultazion tel Sistem Multimedièl che l'é te Museo Ladin per l'an 2021 a front de n paament forfetarie determinà te Euro 104,00 (Zenza SVE);*
- *ritegnù giust l paament domanà che no l'é mudà te chisc ultimes egn;*
- *ritegnù de sotscriber la cordanza, aldò de l'art. 21, coma 2), letra b) ter de la lege provinzièla 23/1990;*
- *ritegnù de sotscriber l contrat en costion te la formes comerzièles desche pervedù da l'art. 15 coma 3 de la L.P. dai 19 de messèl 1990 n. 23;*
- *vedù l'art. 3 de la Lege 136/2010 e m.f.d. en cont de traciabilità de di movimenc finanzièi e la deliberazion de l'AVCP n. 4 dai 7 de messèl 2011;*
- *vedù la L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
- *vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla nr 1217/14 che à pervedù de slarièr fora l còdesc de comportament di dependenc de la Provincia autonoma de Trent e di enc strumentèi, tant inant che l'è possibol, ence a la firmes che ciapa contrac publics;*
- *vedù l D.Lgs. 118/2011 e la lege provinzièla dai 9 de dezember 2015, nr 18 en materia de armonisazion di bilanzes publics;*
- *vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, nr 53 en materia de faturazion eletronica;*
- *vedù la zircolèra provinzièla dai 8 de messèl 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 che à per argoment "Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d'appalto";*

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;
- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2018, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio;
- visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 2020 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2023, approvato con propria determinazione n. 163 di data 28 dicembre 2020;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51255 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio finanziario 2021;

d e t e r m i n a

1. di acquisire, per le motivazioni esposte in premessa, da RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. con sede in Roma, nella persona del direttore della Sede di Bolzano, a titolo non esclusivo, i diritti di utilizzazione non commerciale alla videoregistrazione quotidiana del telegiornale in lingua ladina TRAIL per l’anno 2021, alle condizioni di cui alla proposta citata in premessa ed a fronte di un importo forfettario di Euro 104,00=(centoquattro/00) + I.V.A.;
2. di perfezionare il rapporto contrattuale di cui al punto precedente, mediante scambio di corrispondenza, attraverso l’adesione allo schema di accordo proposto dalla RAI nel testo allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- vedù l “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adotà con deliberazion del Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con deliberazion de la Jonta provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 2017 e soraldut l’art. 22;
- vedù l D.Lgs dai 23 de jugn 2011, n. 118 e soraldut l’articol 56 del medemo, en relazion a chel che l cost che vegn da chest provediment l’è n empegn diret a valer sul bilanz gestionèl 2018, ajache certa, determinèda e da paèr tel medemo ejercizie;
- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 aproà con deliberazon del Consei de Aministrazion nr 41 dai 28 de dezember 2020 e l bilanz finanzièl gestionèl per i ejercizies 2021-2023, aproà con determinazion n. 163 dai 28 de dezember 2020;
- zertà la desponibilità di fons al capitol 51255 del bilanz finanzièl gestionèl 2021-2023, ejercizie finanzièl 2021;

d e t e r m i n a

1. de tor, per la rejons dites dantfora, da RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. con senta a Roma, te la persona del diretor de la senta de Busan, a titol no esclujif, i deric de दौरa no comerzièla a la videoregistrazion ogne dì del telegiornal per ladin TRAIL per l’an 2021, a la condizions scrites te la proponeta dita dantfora e per n paament forfetarie de Euro 104,00=(centecater/00), + S.V.E.;
2. de perfezionèr l raport contratuèl dit tel pont soravia per letra, con adejion al schem de cordanza proponet da la RAI tel test enjontà a chesta determinazion che fèsc pèrt en dut e per dut;

3. di corrispondere alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a l'importo forfettario di Euro 126,88 (I.V.A. inclusa) entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica;
4. di imputare la spesa complessiva di Euro 126,88 relativa alla cessione indicata al punto 1 al capitolo 51255 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio finanziario 2021.

3. *ge ge paèr a la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. la soma forfetaria de Euro 126,88 (con S.V.E.) te 30 dis da canche l'é ruà ite la fattura eletronica;*
4. *de ciarièr l cost complessif de Euro 126,88 per la zescion scritta tel pont 1, al capitol 51255 del bilanz finanzièl gestionèl 2021-2023, ejercizie finanzièl 2021.*

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA
dott.ssa / d.ra
Sabrina Rasom

Allegato: accordo RAI / Enjonta: cordanza RAI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE		VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC	
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023		BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL 2021-2023	
<p>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2021 – 2023.</p>		<p><i>Aldò e per i efec de l'articol 56 de la Lege provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost finanzièl l'é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-2023.</i></p>	
CAPITOLO CAPITOL 51255	BILANCIO BILANZ 2021	N. IMPEGNO/ OGS N. EMPEGN / OGS imp. nr 43	IMPORTO COST € 126,88
San Giovanni di Fassa- <i>Sèn Jan</i> , 21.01.2021		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO LA DIRETORA AMINISTRATIVA d.ra Marianna Defrancesco	
Per copia conforme all'originale <i>Per copia aldò de l'originèl</i> San Giovanni di Fassa- <i>Sèn Jan</i> , 21.01.2021		LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA d.ra Sabrina Rasom	

Rai

RAI – Radiotelevisione italiana Spa
Direzione Sede Regionale di Bolzano

prot. n° CSRE/BZ/SG/AF/ 0029

del 19 GEN. 2021

Accordo

tra

RAI–Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14 – codice fiscale e partita IVA n. 06382641006, nella persona del dott. Vittorio Longati, Direttore della Sede di Bolzano

e

Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn", con sede in Vigo di Fassa (TN), Strada de la Pieif 7 – Sen Jan, c.f. 00379240229 - di seguito indicato come "Istitut Cultural Ladin", rappresentato dalla dott.ssa Sabrina Rasom

Oggetto e scopo della richiesta: autorizzazione a videoregistrare quotidianamente per l'anno 2021 il telegiornale in lingua ladina TRAIL, il quale verrà inserito giornalmente per la consultazione all'interno del Sistema Multimediale che si trova al "Museo Ladin de Fascia"

Concessione diritti: a titolo non esclusivo, i diritti di utilizzazione non commerciale, per i soli fini e nel solo ambito degli scopi e delle finalità sopra indicate

Corrispettivo: forfettariamente determinato in € 104,00 (centoquattro/00) + IVA

Intestazione fattura: Istitut Cultural Ladin "Majon de Fascegn" – Strada de la Pieif 7 – Sen Jan – 38039 Vigo di Fassa (TN)

Condizioni generali: si rinvia a quanto previsto nell'allegato "1", che l'Istitut Cultural Ladin dichiara di conoscere, e che a tutti gli effetti forma parte integrante del presente accordo.

Per l'Istitut Cultural Ladin

(timbro e firma)

L'Istitut Cultural Ladin dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole dell'allegato "1":

- Art. 3 – (obblighi – divieti - limiti – manleva);
- Art. 4 – (tutela della privacy);
- Art. 5 – (risoluzione – risarcimento danni);
- Art. 7 – (esonero responsabilità);
- Art. 8 – (foro competente).

Per l'Istitut Cultural Ladin

(timbro e firma)

ART. 1 – CONCESSIONE MATERIALE

La RAI – Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI), concede non in esclusiva l'utilizzo non commerciale del materiale oggetto dell'accordo, fermo restando quanto di seguito previsto.

ART. 2 – CONSEGNA – RESTITUZIONE

La consegna del materiale sarà effettuata previo pagamento del prezzo e delle eventuali spese di spedizione. In caso di prestito, alla scadenza il richiedente si obbliga a restituire il materiale nei termini previsti, nello stato di fatto in cui è stato consegnato.

ART. 3 – OBBLIGHI – DIVIETI – LIMITI – MANLEVA

Il richiedente si impegna a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, l'accordo, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti. In nessun caso la consegna del materiale potrà configurare una concessione di diritti avente scopo commerciale e/o di lucro.

Fatti salvi gli utilizzi e le attività esplicitati nella richiesta di cessione/prestito, il richiedente si impegna a non cedere a terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, il materiale oggetto del presente accordo, a non duplicarlo, a non modificare né procedere a tagli e rielaborazioni (ivi incluso il divieto di conversione in altro formato), e ad utilizzarlo esclusivamente in conformità e nei limiti delle finalità di cui all'art. 1 e dell'accordo, con espresso divieto di utilizzare il contenuto (in tutto o in parte) per la realizzazione di prodotti o iniziative (anche a fini non commerciali) attraverso sedi, forme e modi diversi da quelli autorizzati.

Il richiedente si obbliga, altresì, a provvedere agli eventuali adempimenti nei confronti degli istituti e società di percezione dei diritti (SIAE, IMAIE, SCF, ecc.), a non porre in essere alcun atto e/o comportamento in violazione delle limitazioni indicate nell'accordo, nel presente allegato e/o dalla normativa esistente, manlevando e tenendo comunque indenne la RAI da qualsiasi pregiudizio derivante da pretese e/o contestazioni di terzi in conseguenza dell'utilizzazione del materiale.

Qualsiasi deroga a quanto previsto nel presente allegato e/o modificazione all'accordo saranno valide ed efficaci solo se espressamente pattuite per iscritto.

ART. 4 – TUTELA DELLA PRIVACY

Per "GDPR e normativa italiana vigente", ai fini del presente accordo, si intende: Generali Data Protection Regulation, Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche e integrazioni e d.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento di dati personali e s.m.i.

Qualora il materiale concesso da RAI contenga immagini, suoni o informazioni costituenti dati personali ai sensi del GDPR e normativa italiana vigente, il Richiedente si obbliga a non divulgarli senza il preventivo consenso degli interessati, la cui acquisizione sarà ad esclusivo onere e carico del Richiedente.

Ferme restando le limitazioni di utilizzazione sopra indicate, il Richiedente si obbliga comunque a tenere indenne e manlevata la RAI da qualsiasi eventuale pregiudizio derivante da pretese e/o contestazioni da parte di terzi.

RAI tratta i dati personali del legale rappresentante/procuratore del Richiedente, firmatario del presente accordo, con gli obblighi che ne conseguono ai sensi del GDPR e della normativa italiana vigente.

I predetti dati sono trattati da RAI al fine di dare regolare esecuzione al Contratto e/o al fine di esercitare i diritti e/o adempiere gli obblighi da quest'ultimo nascenti e/o al fine di adempiere gli obblighi di legge facenti capo a RAI (es. obblighi derivanti dal codice dei contratti pubblici). Per le finalità di cui sopra, RAI può inoltre trattare dati particolari e

giudiziari, acquisiti presso le autorità pubbliche, ove a ciò tenuta in virtù della normativa vigente (es. il codice dei contratti pubblici).

Il legale rappresentante/procuratore del Richiedente, con la sottoscrizione del presente contratto, riconosce di aver richiesto che l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR gli fosse data oralmente e che RAI ha regolarmente e puntualmente assolto l'obbligo di informativa, specificando, tra l'altro, che:

(a) i dati personali verranno trattati (manualmente e/o con mezzi informatici) esclusivamente per consentire il perfezionamento e l'esecuzione del, nel pieno rispetto del GDPR e normativa italiana vigente;

(b) tali dati saranno trattati anche con strumenti elettronici, per il tempo necessario all'esecuzione del presente contratto ovvero fino alla scadenza dei termini di decadenza/prescrizione previsti dalla legge, qualora detta scadenza fosse successiva.

(c) i dati potranno essere comunicati ad altre società dello stesso gruppo societario di RAI e/o a terzi, ove necessario per adempiere a eventuali richieste da parte delle competenti Autorità e/o ad obblighi normativi;

(d) Titolare del trattamento è la RAI — Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14;

(e) Per l'esercizio dei diritti attribuiti agli Interessati dal GDPR e normativa italiana vigente - tra cui: richiesta di accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione — gli Interessati stessi possono inviare una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it oppure potrà rivolgersi al Privacy Manager RAI Dr. Vittorio LONGATI al seguente indirizzo e-mail (raidir.bolzano@rai.it)

Il DPO RAI - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione dei Dati), per questioni inerenti i trattamenti di competenza RAI, può essere contattato al seguente recapito: dpo@rai.it.

ART. 5 – RISOLUZIONE – RISARCIMENTO DANNI

La violazione degli obblighi sull'utilizzazione del materiale e sulla tutela della privacy configura un inadempimento ad obbligazioni essenziali per la RAI, che comporterà la risoluzione di diritto dell'accordo, con obbligo di restituire il materiale ricevuto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

ART. 6 – IVA - REGISTRAZIONE

L'accordo, relativo a prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art. 1, punto b), parte seconda della tariffa allegata allo stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà interesse.

ART. 7 – ESONERO RESPONSABILITÀ

In nessun caso l'accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le parti, ed in nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

RAI non assume alcuna responsabilità in merito alle condizioni tecniche e/o alla qualità del materiale, che verrà fornito nello stato in cui si trova e senza garanzia di sorta, ivi inclusa, ma senza limitazioni, la garanzia implicita di idoneità del materiale a soddisfare le esigenze del richiedente, né che eventuali difetti riscontrati vengano corretti.

ART. 8 – FORO ESCLUSIVO

Per qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.